

# AVVISO AGLI ISCRITTI

**Delibera regionale del 12 settembre 2022 n. 1251 Avviso pubblico per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario, infermiere, infermiere pediatrico e ostetrica.**

È OPPORTUNO PRECISARE che la delibera si riferisce al riconoscimento dell'equivalenza a favore di quei professionisti in possesso di un titolo del pregresso ordinamento che non è stato dichiarato in passato equipollente ai diplomi universitari. I professionisti sanitari, e nello specifico gli INFERMIERI e gli INFERMIERI PEDIATRICI in possesso di un titolo già dichiarato equipollente come previsto dal D.M. 27 Luglio 2000 non devono presentare alcuna domanda, in quanto il loro titolo è già equipollente, come previsto dai DM del 27/07/2000, riportati di seguito.

Ministero della sanità D.M. 27-7-2000

Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2000, n. 191.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

1. I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 739 del Ministro della sanità, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

TABELLA

Sez. A - diploma universitario

Sez. B - titoli equipollenti

Infermiere - Decreto 14 settembre 1994, n. 739 del  
Ministro della sanità

Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n.  
2330  
Infermiere professionale - Decreto del Presidente della  
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162  
D.U. scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341

2. L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ministero della sanità D.M. 27-7-2000

Equipollenza del titolo di vigilatrici di infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2000, n. 195.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;  
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso, alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

1. Il titolo di vigilatrice d'infanzia conseguito in base alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, è equipollente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al decreto 17 gennaio 1997, n. 70 del Ministro della sanità, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

2. L'equipollenza, di cui all'art. 1, del titolo di vigilatrice d'infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.